



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO IN MERITO AL TRATTAMENTO
DI ISCRITTI MOROSI E SOSPESI
PER LE QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE**





ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO IN MERITO AL TRATTAMENTO DI ISCRITTI MOROSI E SOSPESI PER LE QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 12/04/2024 con Delibera n. 4.2. e adottato previa ratifica dell'Assemblea degli Iscritti in data 12/04/2024.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa vista e considerata la persistente situazione di morosità in merito alla corresponsione della quota annuale di iscrizione da parte di colleghi iscritti ha ritenuto necessario procedere con l'emanazione del presente "Regolamento in merito al trattamento degli iscritti morosi per le quote annuali di iscrizione all'Ordine"

Nella stesura del presente Regolamento sono espressamente richiamate le disposizioni di cui ai seguenti strumenti legislativi:

- R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 19, punto c) *"Spetta all'Associazione sindacale (denominazione del Collegio/Ordine vigente all'epoca) determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti"*.
- D.lgs Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 7, paragrafo 2 *"Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale"*.
- Legge 3 agosto 1949 n. 536, art. 2 *"I contributi stabiliti dal Dlgs Lgt 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute"*.





ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PISA

- D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, art. 3, comma 1 *"Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenute dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti"*.
- regolamento interno del C.N.P.I. Sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare – rev. 1 marzo 2018.

Articolo 1 – Obbligo del pagamento della quota annuale.

Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati sono tenuti, ai sensi dell'art. 19 R.D. 275/1929 e art. 7 D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente. Le procedure ordinarie di riscossione sono quelle previste dalla normativa vigente e adottate dall'Ordine di appartenenza.

Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento di sospensione, osservate le forme del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 R.D. 275/29. Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista nella morosità, il Consiglio dell'Ordine con delibera provvede alla sua sospensione a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Competenza della procedura

Trattandosi di un accertamento amministrativo, la cui inosservanza produce la sospensione a tempo indeterminato, prevista dall'art. 2 della Legge n. 536/1949, la competenza ad istruire la procedura spetta al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 3 – Cancellazione

Decorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'Ordine invita il sospeso a tempo indeterminato a sanare la propria posizione debitoria e a manifestare entro 30 giorni la propria volontà di restare iscritto all'Albo, saldando le quote arretrate ed essere, per l'effetto, reintegrato nei diritti e le facoltà ad essa inerenti.

In caso di silenzio ovvero nel caso in cui l'invito sia notificato senza che il sospeso comunichi la propria volontà, il Consiglio dell'ordine apre il procedimento e, dopo aver

Via G. Ferraris, 21 - 56121 PISA – tel.050.974133 - Cod.Fisc.80005670502

e-mail: info@periti-industriali.pisa.it; PEC: ordinedipisa@pec.cnpi.it

www.periti-industriali.pisa.it





ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PISA

documentato l'avvenuta notifica dell'invito, lo dichiara contumace. Quindi, preso atto della mancanza di comunicazioni, procede conseguentemente alla cancellazione del sospeso dall'Albo entro i termini di cui al successivo articolo 4.

L'avviso circa gli effetti della procedura avviata deve essere specificato nella lettera di invito a comparire.

L'invito a comparire dovrà essere notificato tramite comunicazione pec.

Nel caso in cui il soggetto cancellato, secondo la procedura di cui al presente articolo, dovesse chiedere la reinscrizione allo stesso o ad altro ordine territoriale, deve pagare le quote arretrate maturate fino alla sua cancellazione dall'albo.

Articolo 4 – Termini per ravvedimento

A seguito dell'invito di cui all'art. 3, qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ulteriore termine di 30 giorni dal ricevimento del riscontro per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, si dà luogo al procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 3 comma 2.

L'efficacia del provvedimento di cancellazione è definita all'articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Recupero somme dovute

Anche in caso di cancellazione, le quote annuali arretrate e non corrisposte prima della sospensione continuano ad essere dovute dal soggetto cancellato. L'Ordine procederà al recupero del credito nelle forme previste dalle normative vigenti, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente.

Articolo 6 – Domanda di reinscrizione

Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione dall'albo deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il periodo di iscrizione pregresso e mai corrisposte. Per effetto della cancellazione dall'albo





ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PISA

professionale, la prescrizione dei crediti, derivanti dalle quote annuali insolute, è interrotta e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della domanda di iscrizione.

Articolo 7 – Applicazione procedure

Nei confronti dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati già destinatari di provvedimento di sospensione a tempo indeterminato a causa della morosità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano la procedura disciplinata negli artt. dal 3 al 6.

Articolo 8 – Annotazioni su Albo Unico

Il Consiglio dell'Ordine provvede senza indugio alla annotazione del provvedimento di cancellazione dell'iscritto sospeso a tempo indeterminato per morosità sull'Albo nazionale di cui all'art. 3 D.P.R. n. 137/2012. Il provvedimento ha efficacia immediatamente esecutiva.

Articolo 9 - Ricorsi

Contro il provvedimento di cancellazione dall'albo professionale, è possibile ricorrere al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, secondo le modalità e le scadenze previste dal D.M. 1 ottobre 1948 e dall'art. 15 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.

